

[Dall'Europa alle città. Cittadinanza globalizzata a confini variabili]

Abstract: The meanings and the practices of citizenship are changing owing to globalization processes and the birth of supranational political and economic organizations, such as the European Union. The political supranational, national and sub-national institutions define – through distinctions, separations and segmentations of rights – the recognition of citizenship rights. This article proposes some results concerning a broad research carried out on the cultural and social processes inherent in the construction of European citizenship. In particular, the paper focuses on the freedom of movement definition in order to grasp the processes of European citizenship construction, because it structures both the inclusion patterns and the borders of citizenship. The paper is based on the analysis of discourses of three different kinds of text: an European directive, two oral communication at the Italian Parliament and a municipal bylaw. The analysis will show the variations of the dominant discourse on free movement and the cultural construction of two ideal types of internal migrants through citizenship segmentation based on work and income.

Keywords: European citizenship; Freedom of movement; Discourse analysis.

Introduzione

L'analisi dell'Europa come costruzione culturale in progress – anche se in crisi o proprio perché in crisi – permette di osservare ed interpretare le dinamiche discorsive della globalizzazione dello spazio sociale. Attraverso di esse emerge la cittadinanza come “campo” di conflitti, in cui si intrecciano diritti definiti a livello sovranazionale, nazionale e locale, ed in cui si confrontano forme di potere, di autorità e di diritti, sia centralizzate che dislocate (Sassen 2008).

Cittadinanza e migrazione appaiono – anche per gli autoctoni – oramai inscindibilmente legate, tanto che non si può parlare sensatamente di nessuna delle dimensioni classiche della cittadinanza (diritti politici, civili, sociali o di quarta generazione) senza tener conto della loro intersezione con le dinamiche migratorie. Questo approccio utilizza il concetto di cittadinanza in termini marshalliani, come *frame* ed assieme “pacchetto” più o meno integrato di titoli giuridici, titoli di accesso (requisiti), nonché modalità e mezzi di godimento dei diritti (Marshall 1950). Essi sono pensabili sia oggettivamente, come “costituzione” del cittadino europeo, sia soggettivamente come condizioni variabili e stratificate del suo possibile riconoscimento come agente nella sfera pubblica.

La cittadinanza europea consiste nell'inclusione entro dei confini territoriali, organizzativi e simbolici. Tale interpretazione della cittadinanza mi consente di mettere in luce diversi gradi di inclusione sociale dei cittadini europei, tenendo anche in considerazione che possedere il titolo formale di accesso a un diritto non significa automaticamente né un accesso reale né un godimento pieno¹. Come sottolinea Geddes (2008) i confini territoriali costituiscono la cornice classica entro la quale si analizzano i processi migratori, mentre i confini organizzativi

¹ A tal proposito si pensi alla cittadinanza incompleta delle donne (Wollstonecraft 1792; Taylor 1851) e al *confine di razza* (Du Bois 1903; Fanon 1961) e di classe della cittadinanza (Marx 1844).

rappresentano le forme concrete di accesso dei migranti alle istituzioni sociali e politiche chiave, come il mercato del lavoro, il welfare state e la cittadinanza. A questi aggiungo un terzo tipo di confini, ossia i confini simbolici che riguardano sia i processi sociali di costruzione dei principi di appartenenza e quindi dell'alterità, sia gli effetti performativi sui vari tipi di migranti degli schemi di classificazione (Ferrera 2005).

Nel presente contributo presento alcuni risultati di una ricerca sui processi culturali e sociali di costruzione della cittadinanza europea², posizionata nell'ambito della tradizione del costruzionismo sociale di Berger e Luckmann (1966). È stata condotta l'analisi del discorso (Bacchi 2005) di alcuni testi – atti normativi e comunicazioni orali – sul tema della cittadinanza europea e in particolare sul principio della libertà di circolazione, di soggiorno e di stabilimento delle persone, per comprendere i processi culturali attraverso i quali si disegnano e si declinano, anche in base al genere (Bimbi 2009), le figure dei migranti interni ideali e dei migranti interni pericolosi, nonché gli schemi di inclusione/esclusione (Talani 2012). Si tratta, quindi, di un'analisi di discorsi egemonici, che godono di un elevato potere sulla società e producono effetti sulla vita quotidiana delle persone, riproducendo relazioni di potere attraverso l'inferiorizzazione di alcuni gruppi di migranti.

L'articolo si concentrerà in particolare sull'analisi dello slittamento del *frame* nell'ambito del quale viene declinato e tematizzato il discorso relativo alla libertà di circolazione: dalla famiglia alla sicurezza. A partire dalla direttiva 2004/38/EC³, che definisce i diritti di mobilità e di soggiorno dei cittadini dell'Unione, sarà analizzato il dibattito parlamentare che si è sviluppato durante e immediatamente dopo la trasposizione in Italia di tale direttiva⁴. In seguito, visto che il discorso sulla libertà di circolazione ha effetti a cascata non solo a livello nazionale, ma anche locale, l'attenzione verrà portata su una narrazione locale "tipo", in cui troviamo la traduzione anche diretta dei discorsi europei.

L'arco di tempo preso in considerazione è compreso tra dicembre 2006 e dicembre 2007. Un periodo breve ma intenso, durante il quale alla trasposizione della direttiva 38 nell'ordinamento italiano si affiancano importanti fatti di politica europea, di politica interna e di cronaca nera, che come vedremo influenzano profondamente il discorso relativo alla cittadinanza europea. Tra la fine del 2006 e i primi mesi del 2007 il disegno di legge sui Di.Co. (diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi) e l'ingresso della Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea sono al centro del dibattito pubblico italiano. Il dibattito relativo ai Di.Co. vede lo scontro tra diverse forze politiche, civili e religiose attorno al tema della famiglia, mentre l'allargamento dell'Unione e il riconoscimento della libertà di circolazione ai cittadini rumeni e bulgari vengono affrontati soprattutto nell'ambito della polemica sull'immigrazione.

Nella stampa italiana è in corso un pericoloso processo di stigmatizzazione dei migranti rumeni e di costruzione tautologica dell'allarme invasione (Dal Lago 2004). Infatti, come riscontra Uccellini (2012) attraverso l'analisi della rappresentazione dei rumeni nei principali quotidiani italiani tra il 1989 e il 2009, nel 2007 si assiste a un'intensificazione di articoli che ritraggono i rumeni in modo negativo associandoli sia all'immigrazione irregolare, sebbene siano ormai a pieno titolo cittadini europei⁵, sia a crimini violenti come l'omicidio, lo stupro, la rapina e lo sfruttamento della prostituzione.

L'ostilità nei confronti dei rumeni arriva al culmine con l'aggressione mortale della signora Giovanna Reggiani da parte di un cittadino romeno di origini rom, avvenuta a Roma la sera del 30 ottobre 2007. Il sindaco della capitale Valter Veltroni, nonché Segretario del Partito Democratico, chiede al Governo Prodi di assumere iniziative straordinarie e d'urgenza sul piano legislativo in materia di sicurezza. Ecco dunque che il Governo adotta

2 Assegno di ricerca (2009-2010) *Processi culturali di costruzione della cittadinanza europea. Il caso italiano*, diretto dalla prof. Franca Bimbi presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di Padova.

3 Relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

4 La direttiva 38/2004/CE è stata trasposta in Italia con il Decreto legislativo n. 30 del 6/02/2007.

5 L'Italia, come altri Stati membri, aveva adottato delle restrizioni transitorie per limitare l'accesso dei cittadini neocomunitari al mercato del lavoro. Tuttavia, tali limitazioni non erano previste per i seguenti lavoratori: autonomi; dipendenti impiegati nei settori agricolo, turistico, alberghiero, domestico e dell'assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato; stagionali (Circolare congiunta Amato e Ferrero n. 2 del 28/12/2006).

il decreto sicurezza⁶ finalizzato a rendere possibili le espulsioni dei cittadini comunitari. Alla voce del sindaco di Roma si aggiungono di altri sindaci, soprattutto del nord, che chiedono un maggior intervento del Governo in materia di sicurezza. Tra questi si distingue Massimo Bitonci, sindaco di Cittadella, una cittadina di 20 mila abitanti in provincia di Padova, che come vedremo attuerà la direttiva 38 proprio per limitare la libertà di soggiorno dei cittadini europei (indesiderati) nel suo Comune. Tuttavia, la libertà di soggiorno dei migranti interni viene limitata non solo dalle ordinanze che si appellano direttamente alla direttiva 38/2004/CE, ma anche da altre misure, come l'ordinanza emanata il 27 agosto 2007 dal sindaco di Firenze per vietare su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere di lavavetri (Guadagnucci 2009).

I confini della libertà di circolazione e di soggiorno

La libertà di circolazione ha un ruolo centrale nella costruzione culturale della cittadinanza europea, perché attorno ad essa si cristallizzano simbolicamente e giuridicamente gli altri diritti (d'Oliveira 1995). Tale libertà si fonda su due approcci culturali che stanno nel cuore dell'Unione Europea e della cittadinanza europea. Il primo consiste nell'idea di un'Unione Europea integrata principalmente dal punto di vista economico, il cui obiettivo consiste nell'espansione del mercato unico attraverso il principio cardine della caduta dei vincoli alla concorrenza e si basa sulle quattro libertà di circolazione (dei capitali, dei beni, dei servizi e delle persone). Il cittadino ideale è, dunque, incarnato dal *market citizen*, al quale è riconosciuta la libertà di circolazione per partecipare al mercato unico come forza lavoro e come consumatore. Il secondo approccio, invece, si basa sull'idea di inclusione attraverso i diritti fondamentali della persona e i diritti sociali più o meno derivati, e ambisce a creare un'Unione politicamente basata sulla creazione di un'identità europea che oscilla tra un cosmopolitanismo interno sovranazionale e la riconfigurazione anche difensiva dei profili culturali degli stati-nazione⁷.

Nel tempo il diritto di circolazione e di soggiorno ha assunto un sempre maggior valore simbolico, fino ad arrivare ad essere il diritto che nel momento in cui può venire esercitato attribuisce al soggetto che lo mette in pratica lo status di cittadino europeo, lasciando in secondo piano la sua appartenenza nazionale. Infatti, come vedremo, l'Altro viene proprio costruito come quel individuo, sia esso cittadino comunitario o non-comunitario, che non gode o non dovrebbe godere di tale diritto.

La libertà di circolazione e di soggiorno ha costituito e continua ancora oggi a essere uno degli elementi di distinzione tra "noi europei" e "loro non-europei". Nel complesso per tenere assieme un mercato infinitamente in espansione e un "noi" di riferimento gli stati membri della Comunità Europea, prima, e dell'Unione Europea, poi, hanno cooperato in misura sempre maggiore nel controllo delle frontiere esterne e nella regolamentazione degli ingressi, problematizzando i differenti principi reggenti della cittadinanza, che rendevano e continuano a rendere notevolmente disomogenee le possibilità di naturalizzazione per i cittadini di paesi terzi. Le politiche e i discorsi tesi a realizzare la libera circolazione delle persone hanno dunque una doppia componente simbolica: una rivolta verso l'interno, che guarda all'ampliamento della sfera della cittadinanza degli *Eu nationals* e al rafforzamento della loro identità di europei, e l'altra rivolta all'esterno, orientata alla costruzione di confini al di là dei quali vengono posizionati i migranti non-comunitari (Hansen 2000), ma anche i comunitari che non corrispondono al modello ideale di cittadino europeo.

Fino alla svolta di Maastricht (1992) sono soprattutto il lavoro e la mobilità della forza lavoro ad essere il terreno su cui si costruisce la cittadinanza dell'Unione⁸ attraverso un lungo percorso storico di negoziazioni tra

6 Decreto legge n. 181 del 01/11/2007 noto come decreto-sicurezza, decaduto l'01/01/2008.

7 Qui le letture sono diverse: Immerfall 1998; Balibar, Foglio, Simone 2004; Bruter 2005; Delanty, Rumford 2005; Ferrera 2005; Sassatelli 2005; Beck, Grande 2006; Karloewski, Kaina 2006.

8 Il titolo III, Capo I, II, III, del Trattato di Roma (1957) contiene le principali disposizioni in materia di libertà di circolazione e stabilimento dei lavoratori, che secondo l'art. 48(1) dovevano divenire effettive entro il termine del periodo transitorio previsto per l'01/01/1970.

gli Stati membri e gli organi comunitari. Da un lato, l'Italia sosteneva la liberalizzazione della migrazione interna e il rispetto del principio della parità di trattamento dei lavoratori per alleggerire il conflitto sociale interno (Romero 1991; Vianello 2006). Dall'altro lato, i paesi di immigrazione ostacolavano tale processo e imponevano un'attuazione strettamente regolamentata della libera circolazione della manodopera, per mantenere bassi i costi della forza lavoro straniera. Infatti, in Germania nel momento in cui i lavoratori italiani sono stati realmente parificati ai nativi, gli imprenditori hanno iniziato a sostituirli con forza lavoro più economica proveniente da paesi terzi (Serafini 1971).

L'idea che un individuo sia titolare di diritti di cittadinanza anche nel luogo in cui risiede è un discorso che nasce e viene prodotto nel e dal mondo del lavoro, che rivendica che è lo status di lavoratore che legittima i diritti di cittadinanza. Tuttavia, a livello UE per godere dei diritti sociali e del lavoro nel Paese in cui si soggiorna non è sufficiente essere residenti e pagare tasse e contributi – requisiti in genere richiesti a livello nazionale (Guiraudon 2000) – ma è anche necessario essere titolari della cittadinanza di uno Stato membro. Il criterio della residenza è, dunque, ancora largamente subordinato al criterio della nazionalità; infatti, ai lavoratori migranti non-comunitari residenti sul territorio comunitario non sono riconosciute le stesse libertà di circolazione e di accesso al welfare state dei migranti interni (Geddes 2008).

Il Trattato di Maastricht rappresenta una svolta centrale per quanto riguarda il processo di costruzione della cittadinanza europea, poiché la istituisce formalmente e la sgancia in parte dalla sfera del lavoro. Con il Trattato di Maastricht vengono, infatti, inseriti nel Trattato di Roma un pacchetto di diritti che rappresentano una promessa di una cittadinanza europea piena e integrata che include anche chi non è occupato, ma esclude i cittadini dei paesi terzi anche se residenti in uno Stato membro⁹.

La libertà di circolazione e di soggiorno (art. 7a e 8a del Trattato di Maastricht) collega e mette in tensione allo stesso tempo il principio puro liberale della concorrenza infinita con le definizioni di cittadinanza centrate sui diritti individuali, ma anche sull'idea di un individuo solo nel mercato del lavoro (Giubboni 2008). Da un lato, si mira a creare il mercato interno e a stabilire la libertà di circolazione del *market citizen* senza controlli all'interno dei confini dell'UE¹⁰. Dall'altro lato, si istituisce il diritto fondamentale del cittadino dell'Unione, anche non occupato, di muoversi ma soprattutto di risiedere in uno Stato membro diverso dal proprio¹¹.

Infine, il trattato di Amsterdam (1998) introduce un'ulteriore novità sul versante della libertà di circolazione, poiché apre la strada al riconoscimento di diritti comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione ai cittadini non-comunitari, tra cui anche la possibilità di spostarsi nello spazio europeo e di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello in cui si risiede (art. 63)¹².

Il modello di cittadino ideale

Oggi la libertà di circolazione e di soggiorno non è solamente una libertà economica, ma è anche, almeno a livello discorsivo, un diritto di cittadinanza fondamentale. Il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri è riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 45) ed è reso concreto dalla direttiva 38. Si tratta di un diritto primario e individuale che espande il pacchetto di diritti trasportabili da uno Stato all'altro.

Tuttavia, la libertà di soggiorno è di fatto riconosciuta automaticamente a una categoria limitata di cittadini,

⁹ Si tratta della nuova parte intitolata Cittadinanza dell'Unione (articoli 8-8e) e di alcuni articoli, strettamente connessi alla cittadinanza anche se non fanno parte del nucleo centrale, relativi alla lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e alla protezione dei diritti fondamentali. Il Trattato, nel riconoscere la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro (art. 8) esclude i cittadini dei paesi terzi.

¹⁰ Art. 7A comma 2.

¹¹ Art. 8A comma 1.

¹² Titolo IV: Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone.

ossia i soggetti economicamente attivi, mentre è subordinata al *mean test* per le persone non occupate o inattive, perché non avendo contribuito alla ricchezza del Paese in cui soggiornano si ritiene che esse non possano aspirare ai benefici sociali che lo Stato garantisce ai propri cittadini (Giubboni, Orlandini 2007).

Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente si basa su tre principi base – il rispetto della libera concorrenza, il non costituire un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e l'unità familiare – e si declina in due tipi particolarmente rilevanti per comprendere la geometria variabile della cittadinanza europea: il primo accessibile a tutti, consiste nel diritto di soggiornare sino a 3 mesi in uno degli stati membri; il secondo, che riguarda il diritto di soggiornare per un periodo superiore ai 3 mesi, è vincolato a una serie di requisiti, legati alla condizione lavorativa, alla cittadinanza intima e al reddito, che definiscono il migrante europeo ideale.

La direttiva individua una tipologia di cittadini europei che corrisponde a differenti gradazioni di diritti: 1) il lavoratore regolare; 2) il familiare del lavoratore regolare; 3) il cittadino economicamente non occupato o inattivo con risorse economiche sufficienti e assicurazione di malattia.

Al lavoratore migrante comunitario è oggi riconosciuta quella libertà di circolazione e di soggiorno già inizialmente dichiarata nel Trattato di Roma (1957), tant'è che la direttiva 38 può essere interpretata come un allargamento agli altri cittadini dei diritti dei lavoratori europei. Il cittadino lavoratore, subordinato o autonomo, ha diritto di soggiornare liberamente nello Stato ospitante anche se è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio, disoccupato o iscritto a un corso di formazione professionale. Inoltre, il lavoratore e il cittadino in cerca di lavoro che abbia già lavorato per un certo periodo non possono essere espulsi anche se costituiscono un onere eccessivo per l'assistenza sociale dello Stato ospitante. Infine, il lavoratore acquisisce più velocemente il diritto di soggiorno permanente.

Il familiare del lavoratore acquisisce di riflesso i diritti del cittadino lavoratore in nome del principio dell'unità familiare. Il familiare, quindi, ritorna ad essere un attributo: non è un cittadino a pieno titolo, bensì un ricongiunto che riceve a cascata i diritti dallo status del familiare occupato. Il modello di famiglia che performa la direttiva è etnocentrico, ossia quello della famiglia nucleare monogamica di tipo "occidentale". Tuttavia, la direttiva apre anche delle porte: si osserva sia un'importante apertura in direzione del riconoscimento delle coppie di fatto e dei matrimoni tra omosessuali, sia il riconoscimento del diritto all'unità familiare anche al cittadino dell'Unione i cui familiari non sono cittadini UE.

La direttiva produce una sorta di stratificazione di status tra i diversi tipi di familiari: 1) il coniuge, i discendenti minori di 21 anni, il partner legato da un'unione registrata e riconosciuta dal Paese ospitante acquisiscono il diritto di soggiorno in base al loro legame familiare con il cittadino che possiede i requisiti per il soggiorno (solo se sono cittadini di un o Stato membro); 2) i conviventi e i familiari a carico cittadini dell'Unione che non rientrano nelle categorie del punto precedente per i quali non vige un automatismo, ma sono previste agevolazioni per quanto riguarda sia l'ingresso che il soggiorno; 3) tutti i familiari non cittadini dell'Unione, rispetto ai quali vige un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di ingresso, dato che essi non possono entrare nel territorio dell'Unione senza visto. Nell'ultimo caso si evidenzia come la regolarità dei documenti rappresenti un confine simbolico tra "noi" e "loro", non sanabile neanche attraverso i legami familiari.

Infine, l'ultimo tipo è rappresentato dal cittadino UE non occupato o economicamente inattivo con reddito sufficiente, assicurazione sanitaria e, nel caso sia uno studente, iscrizione a un percorso di studi. Egli o ella può circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'UE, poiché non costituiscono un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Nel complesso si osserva che il modello di cittadino ideale, e quindi come abbiamo visto di migrante interno ideale, definito dalla direttiva assume le forme del lavoratore regolare con famiglia accettabile al seguito. Il lavoro e in misura minore la famiglia sono la porta di accesso per l'inclusione entro i confini territoriali, organizzativi, e simbolici della cittadinanza europea per chi non dispone di un reddito sufficiente, mentre l'inclusione entro i tre confini è garantita sulla base del censo o della classe per le elite europee.

Gli esclusi dal pieno riconoscimento della cittadinanza europea sono tutti quegli individui che non rientrano nelle cornici sopra illustrate, come i lavoratori privi di un contratto regolare o impiegati in attività economiche informali o irregolari, gli indigenti e gli studenti privi di assicurazione e di risorse economiche sufficienti.

L'interpretazione italiana della libertà di circolazione

La direttiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno fu adottata dall'ordinamento italiano nei primi mesi del 2007 con un decreto legislativo¹³, senza discussione in aula ma solamente nelle commissioni parlamentari in sede consultiva. Prenderò, quindi, brevemente in esame il dibattito che si svolse il 16 dicembre 2006 nella XIV Commissione (Politiche dell'Unione Europea), poiché ritengo che essa rappresenti l'osservatorio migliore da cui esaminare i processi culturali di costruzione del migrante ideale e del discorso sulla cittadinanza europea.

La discussione si declina quasi interamente attorno al tema delle coppie di fatto¹⁴. La preoccupazione di alcuni membri della Commissione¹⁵ riguarda il rischio che l'adozione della direttiva attribuisca rilevanza giuridica alle unioni di fatto, nonché una sorta di equiparazione di tali unioni alla famiglia basata sul matrimonio, nonostante l'Unione Europea non abbia competenze in materia di diritto familiare.

Come sottolinea la Presidente¹⁶, la libera circolazione, nata all'interno di una dimensione economica, tocca attraverso questa direttiva un piano molto differente, cioè quello dell'unità familiare. Il tema della famiglia chiama in gioco sia il rispetto dei diritti fondamentali sia il concetto stesso di famiglia, che è definito in modo diverso all'interno dei vari stati membri. Secondo la Presidente, quindi, il problema consiste nella mancanza di chiarezza concettuale rispetto al concetto di famiglia e agli strumenti volti a tutelare i soggetti più deboli, come i minori e le donne.

Dopo alcuni mesi la questione della libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione sarà al centro di un acceso dibattito parlamentare che la declina attorno a un tema profondamente diverso rispetto a quanto avvenuto in Commissione, cioè la sicurezza. Siamo, quindi, di fronte a uno scivolamento del significato della cittadinanza dal tema della famiglia ammissibile e ideale a quello della sicurezza, nell'ambito del quale viene definito il cittadino ideale in opposizione al cittadino pericoloso e quindi indesiderato.

Nei primi mesi del 2007, nonostante vi sia un rapido aumento della presenza sul territorio italiano di cittadini romeni neo-comunitari, il Governo tende a ridimensionare l'allarmismo dell'opposizione e della stampa, enfatizzando l'importanza politica dell'allargamento a est dell'Unione¹⁷. Il fatto che scatena il cambio di rotta del Governo e che infiamma il dibattito pubblico nazionale sul tema della libertà di circolazione l'assassinio della signora Reggiani. Tale evento condensa simbolicamente su di sé una varietà di significati relativi alla tensione tra libertà di circolazione-residenza e sicurezza dei nativi e produce una catena di reazioni. Di seguito analizzerò il discorso del Governo italiano in merito alla libertà di circolazione e di stabilimento dei cittadini dell'Unione attraverso due interventi al Parlamento del Ministro e del Viceministro dell'Interno relativi al decreto sicurezza¹⁸ con il quale il Governo introduce delle modifiche restrittive alla libertà dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente e attribuisce ai prefetti il potere di espulsione.

Il 7 novembre il Viceministro dell'Interno interviene alla Camera a nome del Governo sui «recenti gravissimi fatti criminosi che hanno visto coinvolti anche cittadini stranieri e sulle politiche del Governo in materia di

13 Decreto legislativo n. 30 del 06/02/2007 *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*

14 Gli articoli 2 e 3 della direttiva riportati alla lettera nello schema legislativo riconoscono la figura del partner tra i familiari del/la cittadino/a aventi diritto all'ingresso e al soggiorno nello Stato membro, se si tratta di un'unione legalmente registrata e riconosciuta sia dalla Stato di origine che da quello di destinazione, o a un trattamento privilegiato rispetto all'ingresso e al soggiorno, se si tratta di una relazione stabile debitamente attestata.

15 Partito Democratico-Ulivo e Lega Nord Padania.

16 Partito Democratico-Ulivo.

17 Si vedano ad esempio i seguenti articoli pubblicati nei principali quotidiani italiani: Martinaro 2007; Agnese 2007; Montanari 2007; Polchi 2007.

18 Decreto legge del 1 Novembre 2007, n. 181 *Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.*

sicurezza pubblica». L'intervento del Viceministro ci restituisce il *frame* politico-culturale all'interno del quale viene sviluppata un'idea di cittadinanza europea strettamente connessa al tema della sicurezza e della sovranità nazionale. Il problema del Governo italiano è il controllo della circolazione dei romeni e in particolare dei rom di nazionalità romena, da poco divenuti cittadini europei e quindi liberi di muoversi nello spazio europeo, ma percepiti ancora come immigrati, tant'è che i romeni irregolari vengono erroneamente definiti clandestini dal Viceministro.

Il Viceministro apre il suo intervento descrivendo l'omicidio della signora Reggiani con termini molto enfatici – barbaro avvenimento, tragica vicenda e brutale aggressione –, poi si sofferma sui dati relativi alla criminalità in Italia e in particolare sui reati commessi dai cittadini romeni, distinguendo tra romeni e rom-romeni. A questo punto presenta il decreto sicurezza, come uno strumento volto a fronteggiare le nuove sfide imposte dall'allargamento a est dell'Unione.

Il Viceministro osserva che, nonostante l'allargamento a est sia stato un grande traguardo simbolico ed economico, esso produce notevoli implicazioni sul piano delle politiche migratorie e della sicurezza. Tuttavia, la direttiva 38 consente ai Paesi membri di adottare delle misure di allontanamento dei cittadini comunitari in nome dei principi dell'ordine e della sicurezza pubblica. Proprio in base a tali principi il Governo si sente pienamente legittimato ad allontanare i cittadini dell'Unione (cioè romeni) il cui comportamento sia lesivo della dignità umana, dei diritti fondamentali della persona o dell'incolumità pubblica, tanto da rendere la loro permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.

Infine, il Viceministro introduce il concetto del “governo trilaterale” per illustrare l'approccio del Governo alla regolamentazioni delle migrazioni, ma anche come abbiamo visto della cittadinanza europea:

Il tema dell'immigrazione, nella sua complessità, ha bisogno di un governo trilaterale: da un lato vi è bisogno di un governo sovranazionale, e in questo caso è importantissimo il ruolo che deve svolgere l'Europa; vi è bisogno poi di un'adeguata politica di intervento nazionale, ed è importante il ruolo dei singoli Stati-Nazione; ma è anche importante il ruolo che svolgono i comuni sul territorio. In altre parole, pensare a politiche di integrazione e di sicurezza significa saper affrontare il tema di un governo trilaterale di questi processi, che coinvolge l'Europa, l'Italia e le singole città italiane (Camera dei Deputati, 1° novembre 2007).

La declinazione italiana della cittadinanza europea è definita nell'ambito delle politiche di sicurezza. La mobilità dei nuovi cittadini europei viene, quindi, letta nell'ambito delle politiche migratorie e di sicurezza e non nella sfera delle politiche di cittadinanza. I migranti interni sono, infatti, pensati come “altri da noi” e potenziali criminali, ai quali dovrebbe essere limitata la libertà di circolazione e di soggiorno.

Per governare le migrazioni interne allo spazio europeo, il Governo italiano immagina un assemblaggio tripartito di territorio, autorità e diritti (Sassen 2008) tra tre attori: l'Unione Europea, gli stati-nazione e le città. Nell'ambito di questo approccio le città acquistano potere in materia di sicurezza e cittadinanza, poiché i Comuni rappresentano l'autorità che dà e toglie la titolarità dei diritti in base alla presenza o assenza di requisiti fissati a livello europeo. Lo stato-nazionale ha, quindi, perso parte dell'autorità territoriale a favore dell'Unione Europea, intesa come un'istituzione globale, e delle istituzioni locali, che in materia di cittadinanza europea fanno direttamente riferimento all'Unione. L'ipotesi che l'UE stia sperimentando un “nuovo medievalismo” (Friedrichs 2001) sembra quindi prendere forma, visto che i processi di integrazione europea basati sul principio di sussidiarietà permettono di aggirare il potere delle autorità statali a favore dei soggetti sub-nazionali.

Il 4 dicembre 2007, dopo circa un mese dall'adozione del decreto sicurezza, il Ministro dell'Interno interviene al Senato per richiederne la conversione in legge. Il Ministro afferma che una delle principali ragioni che hanno portato il Governo ad adottare tale decreto-legge è stata la necessità di contrastare sia il ripetersi di altri gravi crimini contro la persona, sia gli atteggiamenti xenofobi contro i cittadini romeni verificatisi nei giorni immediatamente successivi all'omicidio Reggiani. Per raggiungere il secondo obiettivo il Governo ha ritenuto che lo strumento migliore fosse rendere evidente alla società italiana la distinzione tra migrante (romeno) ideale e migrante (romeno) pericoloso da espellere:

Davanti a reazioni di quella natura era importante che ci dotassimo della capacità di una risposta immediata nei confronti dei cittadini comunitari pericolosi per la sicurezza pubblica, allo scopo di aiutare i nostri concittadini a distinguere tra il cittadino non nazionale delinquente e il cittadino non nazionale che non ha nulla della delinquenza (Senato della Repubblica, 4 dicembre 2007).

L'obiettivo del Governo è quello di isolare i soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica in vista della loro espulsione. I cittadini passibili di espulsione non sono, tuttavia, solamente gli individui pericolosi per la pubblica sicurezza, ma anche coloro che possono essere allontanati per mancanza di mezzi di sussistenza. Nel discorso del Ministro si nota, infatti, uno rapido scivolamento dal tema delle espulsioni degli individui pericolosi per la sicurezza pubblica consentito dalla direttiva, agli eccessivi vincoli della direttiva rispetto all'allontanamento dei cittadini poveri e alle sue manchevolezze in relazione alla necessità di impedire il reingresso degli stessi.

Il decreto dedica, invece, minore attenzione all'allontanamento per mancanza di mezzi di sussistenza, davanti - e qui vediamo emergere le difficoltà oggettive della direttiva - in primo luogo, alla difficoltà di definire con certezza la data di ingresso, essenziale per accertare se sono passati i tre mesi a seguito dei quali si deve dimostrare di avere i mezzi di sussistenza; in secondo luogo, e ancor di più, dalla esplicita esclusione (colleghi, vi prego di riflettere su questo punto), prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva, del divieto di reingresso per coloro che sono stati allontanati per motivi diversi dalla sicurezza pubblica e quindi per assenza di mezzi. [...] Vorrei che consideraste l'ipotesi che chi ha scritto la direttiva ha in mente a questo riguardo: «I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante. Lo Stato dovrà esaminare se si tratta di difficoltà temporanee». In sostanza, l'ipotesi è che si sia davanti a singole, limitate, specifiche situazioni e non che ci si possa trovare di fronte a svariate persone che arrivano comunque senza mezzi di sussistenza e con prospettive non chiare. La conclusione, raggiunta con il collega francese e condivisa in un incontro che ho avuto il sabato con altri colleghi, è la seguente: noi dobbiamo modificare la direttiva, per rimuovere l'impossibilità di imporre il divieto di rientro per taluni di questi allontanati [...] (Senato della Repubblica, 4 dicembre 2007).

A fronte dei vincoli della direttiva il Ministro afferma di usare tutti i mezzi possibili per limitare la libertà di circolazione dei cittadini pericolosi, come ad esempio la verifica che i mezzi di sussistenza siano leciti. In questo modo se si riscontra che le risorse economiche non sono lecite è possibile intervenire non tanto con lo strumento dell'allontanamento per mancanza di mezzi, ma con l'espulsione per ragioni di pubblica sicurezza, che consente anche il divieto del reingresso. Per individuare gli indesiderati è fondamentale l'intervento dei sindaci, i quali operando come ufficiali di Governo, hanno il dovere di applicare le leggi della Repubblica e quindi di segnalare i casi sospetti.

Sono poi d'accordo col prevedere che i mezzi di sussistenza debbano essere leciti. Fin da quando è entrata in vigore la direttiva, ho dato disposizioni ai prefetti ed ai questori non tanto di verificare se una persona perbene che guadagna poco raggiunga o superi di dieci euro il livello minimo, ma se qualcuno che viaggia con la Mercedes abbia un lavoro in Italia. È quello il mio primo bersaglio: colui che i mezzi di sussistenza li ha, ma difficilmente è in grado di dimostrare che sono leciti (Senato della Repubblica, 4 dicembre 2007).

Dalle parole del Ministro è evidente che il Governo sta cercando il modo per colpire i redditi derivanti da attività criminose, come traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapine e così via. Tuttavia, l'introduzione del principio della liceità rischia di colpire anche i cittadini dell'Unione che lavorano in nero, poiché anch'essi non sono in grado di dimostrare di disporre risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite. In questo modo un muratore o un'assistente familiare impiegati irregolarmente potrebbero non ottenere la residenza ed essere allontanati dall'Italia. Perciò se si è poveri e incapaci di dimostrare la liceità del proprio reddito si scivola nella categoria degli indesiderati.

L'introduzione del requisito della liceità istituisce, quindi, un ulteriore cancello per l'accesso alla cittadinanza europea, che rimarrebbe chiuso per tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici impiegate irregolarmente in Italia. Non pochi se consideriamo che in Italia il lavoro nero rappresenta il 16-17% del Pil (Renoy *et al.* 2004)¹⁹ e

¹⁹ Mentre in gran parte dei Paesi dell'Ue a 15 è sotto al 5% del Pil.

interessa principalmente quei settori in cui sono solitamente impiegate le donne migranti, come i servizi alla persona, e gli uomini migranti, come l'edilizia e l'agricoltura. Inoltre, il requisito della liceità del reddito ha una particolare rilevanza dal punto di vista di genere, poiché esso esclude dalla cittadinanza europea non solo le donne occupate irregolarmente come colf e assistenti familiari, ma anche le prostitute.

Siamo di fronte a una esemplificazione del processo di disaggregazione della cittadinanza (Benhabib 2004): come abbiamo visto il pacchetto di diritti di cittadinanza si assembla e configura non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale, dove i sindaci sono chiamati a verificare i requisiti per ottenere la residenza e quindi accedere al diritto di soggiorno. All'apertura dei confini nazionali corrisponde, quindi, l'innalzamento di nuovi muri attorno alle città.

Cittadelle chiuse di tipo medievale

Mentre in Parlamento procede il dibattito relativo all'approvazione della conversione in legge del decreto sicurezza, i sindaci di alcune città italiane danno un'interpretazione autentica della direttiva 38 ed emanano delle ordinanze volte definire i requisiti necessari per ottenere la residenza, che ispireranno il pacchetto sicurezza del successivo Governo Berlusconi. Il pioniere è il sindaco di Cittadella.

L'*ordinanza anti-sbandati*²⁰ mira sia ad applicare le nuove norme in materia di residenza dei cittadini comunitari sia a introdurre misure di controllo delle condizioni abitative di chiunque faccia domanda di residenza. Il carattere d'urgenza dell'ordinanza è giustificato dal fatto che in seguito all'allargamento dell'Unione e dell'entrata in vigore della direttiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei è stato registrato un «incremento a livelli esponenziali dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cittadella», che «potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica nonché dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine».

A fronte di tale fenomeno l'ordinanza stabilisce che il cittadino dell'Unione che intende iscriversi all'anagrafe di Cittadella deve produrre una documentazione attestante la propria attività lavorativa, se è un lavoratore, o dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno²¹ per sé e per i propri familiari, se decide di soggiornare senza svolgere un'attività lavorativa, o di studio o di formazione professionale. Nel secondo caso gli uffici comunali attiveranno un'attività di indagine per verificare la provenienza e la liceità della fonte del reddito dichiarato.

Inoltre, l'ordinanza stabilisce altri due rilevanti limiti all'iscrizione all'anagrafe: 1) nei confronti di chiunque presenti richiesta di iscrizione anagrafica viene «attuata, con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica dei requisiti igienico sanitari dell'alloggio», si estende, quindi, a tutti i cittadini europei il requisito che l'UE richiede solamente ai non-comunitari, cioè l'idoneità dell'alloggio; 2) nell'ipotesi di richiesta di iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali venga accertato «un presunto status di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica», quindi di potenziali indesiderati, ne verrà data debita informazione alla Prefettura o alla Questura preventivamente alla loro iscrizione anagrafica.

Gli sbandati di cui si occuperebbe l'ordinanza sembrano essere migranti e poveri, visto che il carattere di urgenza è dettato proprio dall'incremento della pressione migratoria e che gran parte dei requisiti necessari per ottenere la residenza a Cittadella sono di stampo economico. Nello specifico il sindaco pensa a un particolare tipo di migranti, cioè i cittadini romeni, specialmente di origine rom, che da alcuni mesi hanno acquisito lo status di

²⁰ Ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitario e di pubblica sicurezza del 16 novembre 2007.

²¹ Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, pari nel 2007 a 5.061,68 euro annui.

cittadini comunitari e di conseguenza la libertà di circolare liberamente nello spazio europeo.

A Cittadella, per una migrante romena impiegata irregolarmente come assistente familiare, per un rom romeno o per una prostituta di origini romene ottenere la residenza e quindi accedere a quel pacchetto di diritti di cittadinanza trasportabili sul territorio dell'Unione risulta essere particolarmente difficile, poiché devono dimostrare di disporre di un lavoro regolare o di un reddito derivante da fonti lecite nonché sono passibili di ulteriori verifiche sui requisiti igienico sanitari del loro alloggio. Inoltre, per questi cittadini anche il diritto alla vita familiare risulta essere ostacolato dall'applicazione restrittiva della normativa europea dato che senza la residenza non possono soggiornare in Italia insieme ai propri familiari. Dunque, il lavoro regolare, il reddito, o meglio il censo, l'idoneità dell'alloggio, e solo in un secondo momento la famiglia – poiché il ricongiungimento familiare dipende dalla disponibilità economica – sono le porte di accesso al diritto di soggiorno e di conseguenza al godimento di una cittadinanza europea piena (diritti all'assistenza sanitaria e sociale e diritti politici).

L'ordinanza di Cittadella diviene presto nota a livello nazionale ed entra immediatamente a far parte del discorso pubblico sulla cittadinanza europea, poiché è oggetto di alcune interpellanze, interrogazioni e ricorsi gerarchici²², e viene citata diverse volte durante il dibattito parlamentare relativo alla conversione in legge del decreto sicurezza. I parlamentari della maggioranza sottolineano che:

[...] a nulla servono, invece, demagogici ritorni a cittadelle chiuse di tipo medievale, interventi che ci fanno incorrere, anzitutto nella frammentazione contraria a quell'esigenza di uniformità che la rinnovata disciplina del diritto di circolazione e di soggiorno vorrebbe garantire in Europa, e, in secondo luogo, nel rischio di nuove discriminazioni proprio all'interno del nostro ordinamento (Partito Democratico-Ulivo, Camera dei Deputati, 18 dicembre 2007).

Al contrario l'opposizione e in particolare la Lega Nord loda l'operato del sindaco di Cittadella, evidenziando che i sindaci sono l'ultimo baluardo della sovranità nazionale a differenza di un potere statale troppo debole nei confronti dell'idea cosmopolita di cittadinanza dell'Unione Europea che non si preoccupa della sicurezza dei nativi. Spetta quindi ai sindaci difendere i confini del proprio territorio.

Altri devono essere i provvedimenti che deve varare un Governo che voglia davvero combattere l'illegalità. Un esempio per tutti: le ordinanze emanate dai nostri sindaci, come quelle emanate dal sindaco di Cittadella, Massimo Bitonci (e come lui ormai tanti altri sindaci), che permettono agli immigrati di risiedere in Paese solo se hanno un reddito minimo che ne garantisca una dignitosa esistenza, che vietano di riunirsi a bere alcolici nei giardini del Paese, che consentono di vivere solo in luoghi agibili anche dal punto di vista igienico (Lega Nord Padania, Senato della Repubblica, 6 dicembre 2007).

Conclusioni

La presente analisi di tre livelli discorsivi differenti – normativo, politico e pratico-amministrativo – consente di osservare differenti declinazioni della libertà di circolazione e di soggiorno nello spazio europeo.

Innanzitutto, abbiamo visto gli effetti della segmentazione attraverso il lavoro e il reddito tra due ideal-tipi di migranti: i migranti ideali e i migranti indesiderati. Tali tipi ideali si concretizzano in specifici soggetti di cittadini comunitari.

Inoltre, attraverso l'analisi delle pratiche discorsive si osserva un progressivo scivolamento di alcune categorie di migranti comunitari nelle stesse tipologie di indesiderati in cui ricadono molti migranti non comunitari, ai quali non viene riconosciuta la libertà di circolazione. Si tratta dello scivolamento dei rom romeni, dei poveri, dei lavavetri, degli sbandati, delle prostitute e dei lavoratori o lavoratrici irregolari nella categoria degli indesiderati che si vorrebbe espellere. Quelle categorie che non dovrebbero godere del diritto di circolare e soggiornare

²² L'interpellanza n. 2-00863 presentata da Rifondazione Comunista – Sinistra Europea il 5 dicembre 2007; l'interpellanza n. 2-00877 presentata dalla Lega Nord Padania il 5 dicembre 2007; l'interrogazione n. 3-01477 presentata dalla Lega Nord Padania il 5 dicembre 2007; il ricorso gerarchico presentato dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL di Padova il 4 dicembre 2007.

liberamente in quanto non posseggono i requisiti minimi per integrarsi “tra di noi”. Secondo Sayad (2002), l’espulsione ha molto a che fare con l’affermazione della sovranità nazionale: il potere di espellere lo straniero – che, infrangendo le regole di buon comportamento, ha confermato la sua colpa originaria cioè quella di essere presente – è un simbolo della sovranità nazionale e il marchio del pensiero di Stato (Bourdieu 1993).

Tale scivolamento si riscontra anche nell’ordinanza di Cittadella, che introduce per i cittadini dell’Unione il requisito dell’alloggio, avvicinando in questo modo i migranti interni ai migranti esterni passibili di espulsione. Questa ordinanza è particolarmente importante per due motivi: in primo luogo, essa si appella direttamente all’Unione Europea, aggirando il livello nazionale, in secondo luogo, essa rappresenta un modello nazionale e mostra come lo «Stato pensa a sé stesso pensando l’immigrazione» (Sayad 2002, p. 368), ma anche come lo Stato pensa sé stesso pensando alla cittadinanza. Cancelli e porte si aprono per consentire l’ingresso nella cittadinanza solamente di alcune categorie di migranti che potremmo definire i “cittadini ideali” o migranti desiderabili: i lavoratori regolari con le loro famiglie di stampo “occidentale” e coloro che nonostante non contribuiscano economicamente al benessere del Paese membro non costituiscono né un peso per lo Stato sociale, né un rischio per il “nostro” ordine sociale. Al contrario, cancelli e porte si chiudono di fronte a lavoratori irregolari, vagabondi, persone bisognose, prostitute, rom, i quali sono visti alla stregua dei criminali. Tali soggetti sono gli *outsiders* della cittadinanza europea, ovvero gli incorreggibili (Waquant 2004), ma non per questo meno utili al capitale (Mezzadra 2004; De Genova, Peutz 2010)

In conclusione, anche se sono passati alcuni anni dal 2007 e anche se quel decreto sicurezza non è mai stato trasformato in legge, credo che il discorso che si è prodotto nella sfera pubblica italiana durante il 2007 sia uno snodo centrale per comprendere i processi culturali di costruzione della cittadinanza dall’Europa alle città. Negli anni successivi non si ferma, infatti, né il tentativo di porre dei limiti alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei indesiderati, né l’allarme securitario che facilita un progressivo ampliamento dei poteri dei Comuni in materia di sicurezza. Il 2 agosto 2011, con il Governo Berlusconi, verrà trasformato in legge il decreto legge n. 89 che prevede l’allontanamento coatto dei cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza. Inoltre, a partire dal 2008 si assiste a un rapido incremento delle ordinanze in materia di sicurezza, grazie alla legge n. 125 che oltre ad estendere il concetto stesso di sicurezza urbana consente ai sindaci di adottare ordinanze di carattere ordinario (Chiodini 2009). Tali ordinanze colpiscono in diverso modo i poveri e i migranti, mettendo in atto politiche di esclusione civile, sociale e culturale (Ambrosini 2012).

Siamo di fronte a un doppio processo: da un lato, la definizione di confini all’interno dello spazio UE, finalizzato ad affermare la sovranità degli stati-nazione mediante le espulsioni; dall’altro lato, la disaggregazione della cittadinanza (Benhabib 2004), poiché il set di diritti di cittadinanza non è configurato solo a livello europeo e nazionale, ma anche a livello locale, dove i sindaci hanno il diritto e il dovere di verificare i requisiti necessari per aprire o chiudere i cancelli della cittadinanza europea. Il risultato è la costruzione sia di differenti cittadinanze situate per i diversi gruppi di migranti sia la stratificazione della cittadinanza in uno stesso spazio urbano (Morris 2002).

Riferimenti bibliografici

- Agnese M. L. (2007), *Lo spettro dei «mostri» venuti dall'Europa. Lo spauracchio del romeno sembra destinato a diventare il nuovo incubo degli italiani*, in «Corriere della Sera», 1 novembre.
- Ambrosini M. (2012), *Separati in città. Le politiche locali di esclusione degli immigrati*, in «La Rivista delle Politiche Sociali», 1.
- Bacchi C. (2005), *Discourse, Discourse Everywhere: Subject "Agency" in Feminist Discourse Methodology*, in «Nordic Journal of Women's Studies», 13, 3.
- Balibar É., Foglio B., Simone A. (2004, a cura di), *Noi cittadini d'Europa?*, Roma: Manifestolibri.
- Beck U., Grande E. (2006), *L'Europa cosmopolita. Società e politica nella seconda modernità*, Roma: Carocci.
- Benhabib S. (2004), *I diritti degli altri*, Milano: Raffaello Cortina.
- Berger P., Luckmann T. (1966), *The Social Construction of Reality*, trad. it. *La costruzione sociale della realtà*, Bologna: Il Mulino, 1997.
- Bimbi F. (2009), *Genere Donna/Donne Un approccio eurocentrico e transculturale*, in «La rivista delle politiche sociali», 2.
- Chiodini L. (2009), *Le ordinanze comunali a contrasto dell'insicurezza urbana: un'indagine nazionale*, in «Atonomie locali e servizi sociali», vol. 32, n. 3, pp. 499-510.
- D'Oliveira H. U. (1995), *Union Citizenship: Pie in the Sky*, in: A. Rosas, E. Antola (a cura di), *A Citizens' Europe*, London: Sage.
- De Genova N., Peutz N. (2010, a cura di), *The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement*, North Carolina: Duke University Press.
- Delanty G., Rumford C. (2005), *Rethinking Europe. Social Theory and the Implications of Europeization*, London-New York: Routledge.
- Du Bois W. E. B. (1903), *Gli spiriti della gente nera*, in: S. Mezzadra (2004, a cura di), *Cittadinanza: Soggetti, ordine, diritto*, Bologna: Clueb.
- Fanon F. (1961), *I dannati della terra*, in: S. Mezzadra (2004, a cura di), *Cittadinanza: Soggetti, ordine, diritto*, Bologna: Clueb.
- Ferrera M. (2005), *The Boundaries of Welfare*, Oxford: Oxford University Press.
- Geddes A. (2008), *Immigration and European Integration*, Manchester: Manchester University Press.
- Giubboni S. (2008), *Un certo grado di solidarietà. Libera circolazione delle persone e accesso al welfare nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, Working papers n. 62, Centro studi del lavoro Europeo "Massimo D'Antona".
- Giubboni S., Orlandini G. (2007), *La libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea: principi e tendenze*, Bologna: Il Mulino.
- Guadagnucci L. (2009), *Lavavetri*, Milano: Terre di Mezzo.
- Guiraudon V. (2000), *European Integration and Migration Policy: Vertical Policy Making as Venue Shopping*, in «Journal of Common Market Studies», 38, 2.
- Hansen P. (2000), *European Citizenship, or Where Neoliberalism Meets Ethno-Culturalism: Analysing the European Union's Citizenship*, in «European Societies», 2, 2.
- Immerfall S. (1998, a cura di), *Territoriality in the Globalizing Society*, Berlino: Springer-Verlag.
- Karloewski I. P., Kaina V. (2006, a cura di), *European identity*, Berlino: Lit Verlag.
- Maas W. (2007), *Creating European Citizens*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Marshall T. H. (1950), *Citizenship and Social Class*, trad. it. *Cittadinanza e classe sociale*, Roma: Laterza, 2002.
- Martinaro D. (2007), *Allarme invasione dalla Romania» Preoccupazioni da Roma e Milano dopo l'allargamento Ue. Prodi: lavoriamo con Bucarest per evitare i problemi del passato*, in «Corriere della Sera», 22 gennaio.

- Marx K. (1844), *La questione ebraica*, in: S. Mezzadra (2004, a cura di), *Cittadinanza: Soggetti, ordine, diritto*, Bologna: Clueb.
- Mezzadra S. (2004, a cura di), *I confini della libertà. Per un'analisi politica delle migrazioni contemporanee*, Roma: DeriveApprodi.
- Montanari A. (2007), *Le reazioni, Lega, attacco al Governo: Allarme romeni*, in «*La Repubblica*», 30 aprile.
- Morris L. (2002), *Managing Migration: Civic Stratification and Migrants' Rights*, London: Routledge.
- Polchi V. (2007), *Ferrero: Non sono extracomunitari da destra demagogia fascistoide*, in «*La Repubblica*», 30 aprile.
- Renoy P., Ivarsson S., van der Wusten-Gritsai O., Meijer R. (2004), *Undeclared Work in an Enlarged Union. An Analysis of Undeclared Work: An In-Depth Study of Specific Items*, Final Report, Brussels: European Commission.
- Rigo E. (2007), *Europa di confine: trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Roma: Meltemi.
- Romero F. (1991), *Emigrazione e integrazione europea 1945-1973*, Roma: Edizioni Lavoro.
- Sassatelli M. (2005), *Identità, cultura, Europa: le "città europee della cultura"*, Milano: Franco Angeli.
- Sassen S. (2008), *Territorio, autorità, diritti: assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Milano: Mondadori.
- Serafini A. (1971, a cura di), *L'operaio multinazionale in Europa*, Milano: Feltrinelli.
- Talani L. S. (2012, a cura di), *Globalization, Migration and the Future of Europe. Insiders and Outsiders*, London: Routledge.
- Taylor H. (1851), *L'emancipazione delle donne*, in: S. Mezzadra (2004, a cura di), *Cittadinanza: Soggetti, ordine, diritto*, Bologna: Clueb.
- Uccellini C. M. (2012), *Romanian migration in Italy: insiders and outsiders*, in: L. S. Talani (a cura di), *Globalization, Migration and the Future of Europe. Insiders and Outsiders*, London: Routledge.
- Vianello F. A. (2006), *Una vita altrove. L'emigrazione italiana dal 1876 al 1976*, in: M. Santipolo (a cura di), *L'Italiano. Contesti di insegnamento in Italia e all'estero*, Torino: Utet.
- Wacquant L. (2006), *Punire i poveri*, Roma: Derive Approdi.
- Wollstonecraft M. (1792), *I diritti delle donne*, in S. Mezzadra (2004, a cura di), *Cittadinanza: Soggetti, ordine, diritto*, Bologna: Clueb.

